



Provincia di Modena



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI MODENA E LA PROVINCIA DI MODENA
PER IL DISTACCO FUNZIONALE DI PERSONALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 della Legge 241/1990 e s.m.i**

TRA

La **Provincia di Modena**, con sede legale in Viale Martiri della Libertà 34 – 41121 Modena, C.F./P. Iva 01375710363, in persona del Presidente Fabio Braglia, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della stessa Provincia ai sensi dell'art. 107, del d. Lgs. n. 267/2000 (di seguito anche "Provincia")

E

La **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena**, con sede legale in Corso Canalgrande 81 - 41121, Modena, C.F. 80013630365 in persona del Procuratore della Repubblica, dott. Luca Masini, domiciliato per la carica presso la stessa, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena (di seguito anche "Procura della Repubblica")

PREMESSO CHE

la Procura della Repubblica di Modena ha manifestato l'interesse nell'avviare una collaborazione con la Provincia di Modena attraverso il distacco funzionale di n. 1 unità di personale con qualifica di Funzionario per n. 30 ore settimanali (le restanti 6 ore settimanali verranno prestate di norma il venerdì presso l'ente di titolarità) per le attività di prosecuzione del progetto "Semi di Giustizia" e l'attivazione del progetto "Radici di Giustizia" quale estensione del citato precedente progetto.

Visto l'art. 15 legge 241/1990 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) ai commi 1 e 2 dispone:
"1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3."

Visto l'articolo 1, comma 787, della Legge 28 dicembre 2015 nr. 208 che prevede la possibilità per i Capi degli uffici giudiziari di stipulare apposite convenzioni, preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero della Giustizia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vista la circolare Interdipartimentale m_dg_DOG.12/09/2023.0199613.U ad oggetto *“Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche con “soggetti diversi” - Necessità di preventiva autorizzazione - Ripartizione delle competenze tra Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale dei servizi e Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione.”*

Richiamato l'atto del Presidente della Provincia di Modena n. _____ del _____
“.....”

Atteso che il presente accordo persegue un interesse di **cooperazione istituzionale**.

CONSIDERATO CHE

l'attività della dipendente distaccata presso la Procura della Repubblica è svolta prevalentemente nell'interesse della Provincia di Modena in quanto l'esperienza maturata dalla Funzionaria distaccata in tutte le fasi del progetto, potrà consentire all'amministrazione provinciale, di svolgere le attività necessarie e propedeutiche a ottenere a sua volta l'accreditamento quale Ente di Servizio Civile Universale anche per i Comuni del circondario.

Con il presente protocollo d'intesa viene regolato il distacco funzionale di n. 1 unità di personale individuata dalla Provincia di Modena in relazione alle specifiche competenze della funzionaria nell'ambito del suddetto progetto.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO E PREMESSO

LE PARTI

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 1

La Provincia di Modena dispone il distacco funzionale di nr. 1 dipendente, per n. 30 ore settimanali appartenente al Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale, in relazione alle

specifiche competenze maturate dalla Funzionaria, presso la Procura della Repubblica, per lo svolgimento di funzioni inerenti al progetto “Semi di Giustizia”.

L'amministrazione provinciale, nella persona del Direttore Generale pro-tempore, sentita la Procura, individua con propri atti la dipendente da distaccare che dovrà possedere specifiche competenze e conoscenze nell'ambito del suddetto progetto.

Art. 2

La suddetta dipendente distaccata funzionalmente per n. 30 ore settimanali opererà presso la sede della Procura della Repubblica secondo le indicazioni che verranno date dal Direttore Generale nell'atto di distacco o nelle successive comunicazioni.

La dipendente distaccata continuerà a dipendere gerarchicamente dal Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia provinciale.

Competerà alla Procura della Repubblica il potere direttivo relativo alle modalità di svolgimento delle mansioni presso i propri uffici e di rendicontazione periodica alla Provincia di Modena, in merito all'operato della dipendente distaccata ai fini valutativi.

La dipendente distaccata funzionalmente deve:

- impegnarsi a garantire la riservatezza delle informazioni e mantenere il segreto d'ufficio sui dati e sulle notizie cui viene a conoscenza durante il distacco ed a rispettare le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione;
- astenersi dallo svolgere attività in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
- impegnarsi a rispettare le norme: del codice di comportamento di cui al DPR 13\6\2023 n. 81 - di aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/4/2013, n. 62) ed il DM 18\10\2023 “Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia”; del PNA ANAC 2026-2028 del 28 gennaio 2026, delibera n. 19, del Piano Piano Integrato Ministero Giustizia (PIAO 2026-2028 di cui al D.M 30 gennaio 2026) ed in particolare della sezione 2.3 “*Rischi corruttivi e trasparenza*”. e delle disposizioni di servizio.

Art. 3

Lo svolgimento dell'attività della dipendente in distacco non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Procura della Repubblica di Modena.

La Provincia di Modena continuerà ad erogare alla dipendente in distacco, con oneri a proprio carico, il trattamento economico fisso ed accessorio in base alla disciplina contrattuale nazionale, decentrata e regolamentare della Provincia di Modena e a provvedere agli obblighi assicurativi e previdenziali.

Per qualsivoglia causa la Provincia si impegna a non richiedere alcun indennizzo e a non avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria nei confronti del Ministero della Giustizia e/o della Procura della Repubblica.

I servizi oggetto del presente protocollo non comportano alcun costo, neppure indiretto, a carico del Ministero della Giustizia e/o della Procura della Repubblica.

Art. 4

Il servizio prestato presso la Procura della Repubblica in posizione di distacco funzionale è equiparato a servizio presso l'amministrazione di appartenenza. Lo stato giuridico della dipendente è quello applicato nell'ente di provenienza.

La copertura assicurativa Inail e la stipula della polizza assicurativa per responsabilità verso terzi e prestatori d'opera per danni causati dalla dipendente in distacco nell'esercizio delle sue funzioni presso la Procura della Repubblica sono a carico della Provincia di Modena.

Il potere disciplinare può essere esercitato solo dal datore di lavoro distaccante. A tal fine la Procura della Repubblica informa tempestivamente, e comunque entro 5 giorni da quando ha avuto conoscenza del fatto, con nota sottoscritta, il Dirigente del Servizio Affari generali e Polizia Provinciale sui fatti e motivazioni che possono determinare l'avvio della procedura disciplinare.

Art. 5

La Procura della Repubblica assicurerà modalità di verifica delle presenze della dipendente distaccata, nel periodo di distacco, mediante comunicazioni mensili da effettuarsi alla Provincia di Modena entro il 5 del mese successivo.

Nel caso in cui la dipendente distaccata sia assente per malattia, provvederà la Provincia di Modena, che riceve il certificato di malattia on line, a curare i relativi adempimenti e ad attivare eventuale controllo fiscale.

In caso di infortunio è la Provincia di Modena che deve effettuare la relativa denuncia sulla base del D.P.R. nr. 1124/65 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi della circolare INAIL nr. 39 del 02/08/2005.

La dipendente in distacco è tenuta a comunicare l'infortunio occorso - o a denunciare la malattia professionale - al datore di lavoro distaccante (Provincia), al quale dovrà essere trasmessa anche l'inerente certificazione medica.

Qualora la dipendente in distacco trasmetta la denuncia esclusivamente alla Procura della Repubblica (distaccataria), questa dovrà tempestivamente inoltrare alla Provincia di Modena (distaccante) la documentazione in modo da consentire alla stessa di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

Art. 6

Le misure di prevenzione sulla salute dei lavoratori e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i sono attuate, nel periodo di distacco funzionale, dalla Procura della Repubblica, con oneri a proprio carico.

Art. 7

Il presente protocollo ha validità di **due anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo eventuale sospensione e/o cessazione anticipata da comunicare formalmente a controparte con preavviso di almeno due mesi.

La Procura della Repubblica di Modena procederà al recesso nel caso in cui il Ministero della Giustizia abbia evidenziato profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.

Eventuali proroghe saranno concordate tra le Parti per iscritto e previa eventuale autorizzazione dei competenti organi deliberativi se prevista.

Art. 8

Le parti si obbligano ad eseguire quanto previsto dal protocollo secondo regole di correttezza e

lealtà, ad adempiere alle rispettive obbligazioni con la massima diligenza ed a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie per la migliore esecuzione delle attività regolamentate dal presente atto.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione del presente protocollo.

Art. 9

I dati personali saranno trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Il trattamento dei dati personali utilizzati nell'ambito delle attività svolte avviene nel rispetto della massima riservatezza e di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (GDPR) e del Dlgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

La Provincia e la Procura della Repubblica si impegnano reciprocamente a custodire e trattare i dati personali, ciascuno per quanto di propria titolarità, esclusivamente nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e del raggiungimento delle finalità oggetto del presente Protocollo, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Le Parti danno atto reciprocamente di avere ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del sopra citato GDPR.

Per la Procura della Repubblica di Modena il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel personale della Segreteria Amministrativa e di Direzione.

Per la Provincia di Modena il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore.

La presente Convenzione viene trasmessa al Ministero della Giustizia per la relativa autorizzazione, subordinando l'efficacia della stessa al provvedimento autorizzatorio.

Il presente atto consta complessivamente di n. 7 (sette) pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Provincia

Fabio Braglia

Il Procuratore della Repubblica

Luca Masini